

La presente deliberazione viene affissa il 4 APR. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 176 del 31 MAR. 2006

Oggetto: Tribunale di Benevento- Sez. Lav. Ilvenni Luigi e altri C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Trentuno del mese di Marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--|------------------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE
^{DR. PIETRO GIALONARDO} | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con ricorsi notificati il 26/12/05 i sigg. Ilvenni Luigi e altri agivano nei confronti di questa Amministrazione per differenze salariali e non integrale dei ccnl e dei C.I.R.L.;

Con determina n. 262/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

494 7 #
dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorsi Tribunale di Bn- Sez. Lavoro notificati il 26/12/05 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 262/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.262/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi il Tribunale di BN- Sez. Lavoro con ricorsi notificati il 16/12/05;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmina NARDONE)

N. 275 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 14 APR. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suesposta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 14 APR 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 20 APR. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 20 APR. 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 20 APR. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

<input checked="" type="checkbox"/>	Copia per				
	SETTORE	<u>AVVOCATURA</u>	il	_____	prot. n. <u>3163</u>
	SETTORE	_____	il	_____	prot. n. <u>26605</u>
	SETTORE	_____	il	_____	prot. n. _____
	Revisori dei Conti	<u>2753</u>	il	_____	prot. n. _____
<input checked="" type="checkbox"/>	Nucleo di Valutazione	<u>2753</u>	il	_____	prot. n. _____
	Conferenze	<u>2753</u>	il	_____	prot. n. _____

g 3

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE 20 6167/05

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2006
Dipartimento
Avvocatura

STUDIO LEGALE VENDITTI
AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73
TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

ILVENNI LUIGI nato il 7/1/1940 C.F. LVN LGU 40A07 A783U,
elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI
sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli
Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù di
procura alle liti a margine del presente atto

Sigg. Avv. Oreste De Angelis
Avv. Roberta Federici
Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rato il Vostro operato.
A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.
Benevento, li 20-9-05



CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO – in persona del legale rapp.te p.t.
per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

SSS

oggetto: Differenze salariali – mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72” e DPR n° 616/77), l’Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell’Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

resistente

Ilvenni Luigi
è autentico
Osdy

Seniore Avvocatura
Prot. n. 1175
Del 31/1/06

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002401 Data 27/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. ILVENNI LUIGI
Dest. Avvocatura Settore; [...]

21003 A1903
A1903

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. *per*

ILVENNI LUIGI nato il 7/1/1940 C.F. LVN LGU 40A07 A783U,

elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI

sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli

Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù di

procura alle liti a margine del presente atto

ricorrente

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO – in persona del legale rapp.te p.t. –

per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente

§ § §

oggetto: Differenze salariali – mancata e non integrale applicazione dei ccnl

del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale

applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo

intervenuiti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n°


11/ 72” e DPR n° 616/77), l’Amministrazione Statale competente,

(CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il

sistema dell’Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della

manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge

n° 205/1962.



La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva *"Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico – forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria."*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta **Provincia di Benevento**, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che -ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, CIRL 01.01.1993 - 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, CIRL 1994 - 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)- sottoscritto il 06.04.2000 - il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente - con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro



10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalle voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente


AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ... = totale in liretotale in Euro “*
9. L'attuale ricorrente ILVENNI LUIGI, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/04/2002, è addetto da anni – come operaio OPERAIO SPECIALIZZATO OTI - livello II CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .



131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente ILVENNI LUIGI – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 3/10/03 il sig. ILVENNI LUIGI chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313

inserito in produzione parte ricorrente

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *"la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale"* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *"salario integrativo regionale"*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.



Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.



Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.



7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 11/12/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Aumenti contrattuali		Ind. Festività
	Genn				48,906	49,72	
	Febb			0	48,906	49,72	
	Marz			0	48,906	49,72	
4gg	Apr	195,624	198,88	3,256	48,906	50,05	
26gg	Mag	1271,556	1301,3	29,744	48,906	50,05	
24gg	Giugno	1173,744	1201,2	27,456	48,906	50,05	
26gg	Lugl	1271,556	1304,68	33,124	48,906	50,18	
21gg	Agos	1030,575	1075,62	45,045	49,075	51,22	
25gg	Sett.	1226,875	1280,5	53,625	49,075	51,22	
25gg	Ott.	1226,875	1280,5	53,625	49,075	51,22	
25gg	Nov.	1226,875	1280,5	53,625	49,075	51,22	
	Dic.			0		51,22	
	13^			0			
	14^			0			
Totale							299,5

TOTALE AVERE

564,098

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Lav. Fest.	Straord diurno	Ind. Varie
		51,064	52,19				
	Genn						
	Febb						
24gg.	Marz	1225,536	1252,56	27,024			
22gg.	Apr	1123,408	1148,18	24,772			
25gg.	Mag	1276,6	1304,75	28,15			
24gg.	Giugno	1327,664	1356,94	29,276			
27gg.	Lugl	1378,728	1409,13	30,402			
25gg.	Agos	1276,6	1304,75	28,15			
26gg	Sett.	1327,664	1356,94	29,276			
	Ott.	1011,036	1031,82	20,784			
	Nov.	1011,036	1031,82	20,784			
	Dic.	1011,036	1031,82	20,784			
	13^	252,759	257,955	5,196			
	14^	0	0	0			
Totale							264,598

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13-12-05
Il Funzionario di Cancelleria z.lo

Si assegna al Coll. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 13.12.05
IL PRESIDENTE DI SEZIONE z.lo

Al Giudice del Lavoro dott. Piero Francesco De Pietro

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 14.4.06. Manda al ricorrente di notificare

il ricorso e di recarsi alla cartroparte nei termini di legge.

Benevento, il 22.12.05 IL GIUDICE DEL LAVORO

z.lo

E' copia conforme all'originale

Benevento, li B.01.06

Il Collaboratore di Cancelleria



2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Aumenti contrattuali		Ind. Festività	
	Genn				48,906	49,72		
	Febb			0	48,906	49,72		
	Marz			0	48,906	49,72		
4gg	Apr	195,624	198,88	3,256	48,906	50,05		
26gg	Mag	1271,556	1301,3	29,744	48,906	50,05		
24gg	Giugno	1173,744	1201,2	27,456	48,906	50,05		
26gg	Lugl	1271,556	1304,68	33,124	48,906	50,18		
21gg	Agos	1030,575	1075,62	45,045	49,075	51,22		
25gg	Sett.	1226,875	1280,5	53,625	49,075	51,22		
25gg	Ott.	1226,875	1280,5	53,625	49,075	51,22		
25gg	Nov.	1226,875	1280,5	53,625	49,075	51,22		
	Dic.			0		51,22		
	13^			0				
	14^			0				
Totale							299,5	

TOTALE AVERE

564,098

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Lav. Fest.	Straord diurno	Ind. Varie	
		51,064	52,19					
	Genn							
	Febb							
24gg.	Marz	1225,536	1252,56	27,024				
22gg.	Apr	1123,408	1148,18	24,772				
25gg.	Mag	1276,6	1304,75	28,15				
24gg.	Giugno	1327,664	1356,94	29,276				
27gg.	Lugl	1378,728	1409,13	30,402				
25gg.	Agos	1276,6	1304,75	28,15				
26gg	Sett.	1327,664	1356,94	29,276				
	Ott.	1011,036	1031,82	20,784				
	Nov.	1011,036	1031,82	20,784				
	Dic.	1011,036	1031,82	20,784				
	13^	252,759	257,955	5,196				
	14^	0	0	0				
Totale							264,598	

RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico

Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di ICVENNI LUIGI ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei

Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani

di

A MANI DI Alessandro Rosullo
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
VIA S. PIETRO FALCO
UFFICIO GIUDIZIARIO (ES)

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2006

Rg 6081/05

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

STUDIO LEGALE VENDITTI
AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

depa
Agricoltura

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73
TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Sigg. Avv. O. De Angelo
Ant. Antonio

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

MANSUETO ANTONIO nato il 26/10/1948 C.F. MNS NTN 48R26
A783B, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE
VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e
difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI
in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rate il Vostro operato.

ricorrente

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t. -
per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.
Benevento, li

resistente

§§§

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

20-6-2005
Mansueto Antonio
depa
depa

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Settore Avvocatura
Prot. n. *2173*
Del. *21/1/05*

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002415 Data 27/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. MANSUETO ANTONIO
Dest. Agricoltura Settore; [...]

COPIA
COMPLETA
ALL'ORIGINALE

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) **con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.**

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva "*Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico – forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*"

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta **Provincia di Benevento**, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e) Ebbene, su tale premessa va, quindi, osservato che - ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98, art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

F A T T O

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 - 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 - 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) - sottoscritto il 06.04.2000 - il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente - con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 -2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei CIRL 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal CIRL 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “*


9. L'attuale ricorrente MANSUETO ANTONIO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO SPECIALIZZATO - livello IV° CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313_____

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate- il salario mensile del ricorrente MANSUETO ANTONIO - non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 - 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. MANSUETO ANTONIO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.



DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

r
c
r
d
r
N
Il
19
ca
ch
're,
No
pro
ele

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

– 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che “verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il **recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001**”

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *“la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale”* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *“salario integrativo regionale”*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”


Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.



In

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

M. ANGELO ANTONIO

Tutto ciò premesso, il ricorrente ~~DE ANGELIS NICOLA~~ a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.199,80 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.406,38 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRLI 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10.2004;

Benevento, 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



TRIBUNALE CIRCONDARIO DI BENEVENTO

anno 2002 OTI

Lavoratore OTD fino al 31/12/2001



2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
					40,91 - 41,72
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	992,025	1019,480769	27,4558	2,06
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	1,03
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	13^	953,662	994,5191667	40,8572	
	14^	432,03	443,2125	11,1825	
Totale					421,62

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
3gg fest	Genn	957,145	977,349615	20,2046154	2,625
	Febb	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag	1081,99	1104,83	22,84	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,875
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					324,99

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
14gg	Apr	783,3	786,24	2,94	
24gg.	Mag	1342,8	1347,84	5,04	
25gg.	Giugno	1398,75	1404	5,25	
26gg.	Lugl	1454,7	1460,16	5,46	
27gg	Agos	1510,65	1516,32	5,67	
25gg.	Sett.	1398,75	1404	5,25	
15gg	Ott.	839,25	842,4	3,15	
5gg	Nov.	279,75	280,8	1,05	
1gg	Dic.	55,95	56,16	0,21	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					34,02

CIRL anno 1999 e 2000

93,6

TOTALE AVERE
UNA TANTUM
TOTALE

874,23
206,58
1080,81



MANSUETO ANTONIO

Operaio IV livello

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
1gg fest	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Agos	1124,656	1147,49	22,834	
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	
2gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	1,756461538
	13^	1124,652	1147,49	22,838	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					325,5667692

Riepilogo dal 1999 al 2003

Totale

325,57

1080,81

1406,38



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 6-12-05

Il Funzionario di Cancelleria

F.10

Si assegna al dott. Piero Francesco De Pietro
Coll. _____

Benevento, 13-12-05
IL PRESIDENTE DI SEZIONE F.10

Il Giudice del Lavoro dott. Piero Francesco De Pietro

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza

di 14.4.06. Manda al scrivano di notificare

ricorso e decreto alla controparte ai sensi di legge.

Benevento, il 22.12.05 IL GIUDICE DEL LAVORO

F.10

E' copia conforme all'originale

Benevento, li 13.01.06

Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2006, il giorno del mese di io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico

Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di MANSUETO ANTONIO ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei

Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani

di

A MANI DI *Enzo Rozzullo*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI



26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo PALCO
Ufficiale Giudiziario (AS)



g w

Legale 4 - Agricoltura

Rg 6076/05

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2006

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE



STUDIO LEGALE VENDITTI
AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73
TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

D'AIELLO LUIGI nato l'8/10/1972 C.F. DLL LGU 72R08 A783Q

*Sigg. Avv. O. De Angelis
Avv. R. Federici*

elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rate il Vostro operato.

procura alle liti a margine del presente atto

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t.
per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

ricorrente
residente
A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.
Benevento, li

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccm del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

20.6.2005

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

*Luigi D' Aiello
è autorizzato
Grealy*

Sottosecrittura
Prot. n. *2172*
Del *21/6/06*

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002414 Data 27/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. D'AIELLO LUIGI

COPIA
ORIGINALI
31/01/1977

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva " *Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.* "

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta **Provincia di Benevento**, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei



131321313
¹ Depositata in produzione di parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

Ebbene, su tale premessa va, quindi, osservato che – ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98, art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

F A T T O

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 – 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigore del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente



AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “.*
9. L'attuale ricorrente D'AIELLO LUIGI, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/04/2002, è addetto da anni – come operaio OPERAIO SPECIALIZZATO OTI - livello IV° CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente D'AIELLO LUIGI – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. D'AIELLO LUIGI chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

– 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che “verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell’art. 30 legge 11/1996, il *recepimento e presa d’atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l’applicazione del CIR) 98-2001*”

Si sottolinea all’attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall’art. 2 ove è detto che *“la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale”* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *“salario integrativo regionale”*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell’arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”


Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, **peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.**

In tal senso si legga la sentenza della **Cassazione n. 1771 del 1990:**

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.



AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

Tutto ciò premesso, il ricorrente ^{P. Q. M.} ~~FESTA ANILETO~~ ^{Di Piero Wich} a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 917,66 oltre all'Una Tantum pari a € 103.29 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.020,95 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici





D'AIELLO LUIGI 08/10/72 IV LIVELLO

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Agos	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
2gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	1,756461538
	13^	1124,652	1147,49	22,838	
	14^	843,462	860,6175	17,1555	
Totale					319,8822692

319,88
Riepilogo dal 2002 al 2003 701,15
Totale **1021,03**



2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Lav. Fest	Straord diurno	Ind. Festività
					Aumenti contrattuali		
	Genn				48,906	49,72	
	Febb			0	48,906	49,72	
	Marz			0	48,906	49,72	
4gg	Apr	195,624	198,88	3,256	48,906	50,05	
26gg	Mag	1271,556	1301,3	29,744	48,906	50,05	
25gg	Giugno	1222,65	1251,25	28,6	48,906	50,05	
27gg	Lugl	1320,462	1354,86	34,398	48,906	50,18	
27gg	Agos	1325,025	1382,94	57,915	49,075	51,22	
25gg	Sett.	1226,875	1280,5	53,625	49,075	51,22	
26gg	Ott.	1366,352	1424,54	58,188	52,552	54,79	
19gg	Nov.	998,488	1041,01	42,522	52,552	54,79	
	Dic.			0		54,79	
	13^			0			
	14^			0			
Totale							308,248

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Lav. Fest.	Straord diurno	Ind. Varie
		54,652	55,83				
	Genn						
	Febb						
	Marz	1366,3	1395,75	29,45			
	Apr	1311,648	1339,92	28,272			
	Mag	1420,952	1451,58	30,628			
	Giugno	1311,648	1339,92	28,272			
	Lugl	1475,604	1507,41	31,806			
	Agos	1420,952	1451,58	30,628			
	Sett.	1420,952	1451,58	30,628			
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84			
	Nov.	1081,99	1104,83	22,84			
	Dic.	1081,99	1104,83	22,84			
	13^	270,4975	276,2075	5,71			
	14^	270,4975	276,2075	5,71			
Totale							289,624

TOTALE AVERE 597,86
 UNA TANTUM 103,29
 TOTALE 701,15



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 6-12-05

Il Funzionario di Cancelleria

740

Si assegna al Dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 13.12.05
IL PRESIDENTE DI SEZIONE 740

Il Giudice del Lavoro Dott. Piero Francesco De Pietro

letto il rinvio del procedimento, fissa per la discussione l'udienza

di 14.4.06 Manda al ricorrente di notificare

ricorso e costituzione al convenuto ai sensi di legge.

Benevento, il 22.12.05 IL GIUDICE DEL LAVORO
740

E' copia conforme all'originale

Benevento, il 13.01.06

Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,
Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico
Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti
Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in
giudizio di D'AIELLO LUIGI ho notificato l'avanti
esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

- 1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.
- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei
Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani
di

A MANI DI Maria Rosanna
MISERATO, M. ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

 26 GEN. 2006


TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficio Giudiziario (23)

Qw

Rg 6169/05

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it



*Separato
Agricoltura*

*Sing. Ap. D. De Angelis
Avv. R. Federici*

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

SALOMONE ANDREA nato L'8.11.1957 C.F. SLM NDR 57S08

I809V, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE

VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a

difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI

in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in nome e per conto suo e grado anche in quello di esecuzione autorizzandoVi tutti gli atti e le facoltà potute, con potestà di rinunciare, ritardando fin da ora per fermo e rato il vostro operato.



ricorrente

A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro studio.

Benevento, li *20/05*

resistente *Salomone Andrea*

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO – in persona del legale rapp.te p.t.

per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

§ § §

oggetto: Differenze salariali – mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

*è ancora
Giustiz*

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72” e DPR n° 616/77), l’Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell’Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Settore Avvocatura
Prot. n. *2172*
Dist. *321/06*

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002412 Data 27/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. SALOMONE
ANDREA
Dest. Avvocatura Settore

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei **CCNL di categoria e dei CIRL**.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva "*Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico – forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*"

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

F A T T O


1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, C I R L 01.01.1993 – 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, C I R L 1994 – 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

131331313

² inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalle voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei CIRL 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal CIRL 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .



131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell’interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l’operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l’aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l’adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all’attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ... = totale in liretotale in Euro “.*
9. L’attuale ricorrente SALOMONE ANDREA, già dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO SPECIALIZZATO OTI - livello IV CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt’oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate– il salario mensile del ricorrente SALOMONE ANDREA – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 19/12/03 il sig. SALOMONE ANDREA chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnavo a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002



AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

– 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che “verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il *recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001*”

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *“la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale”* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *“salario integrativo regionale”*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”


Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, **peraltro per sua stessa ammissione**, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.



AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente SALOMONE ANDREA a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.211,74 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.418,32 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRLI 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, 11/12/05
Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	992,025	1019,480769	27,4558	1,62
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	0,81
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	13^	953,662	994,5191667	40,8572	
	14^	432,03	441,775	9,745	
Totale					419,52

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	957,145	977,349615	20,2046154	1,75
	Febb	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag	1081,99	1104,83	22,84	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,875
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					324,12

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
14 gg	Apr	783,3	786,24	2,94	
24gg.	Mag	1342,8	1347,84	5,04	
24gg.	Giugno	1342,8	1347,84	5,04	
	Lugl			0	
10gg	Agos	559,5	561,6	2,1	
25gg.	Sett.	1398,75	1404	5,25	
27gg	Ott.	1510,65	1516,32	5,67	
22gg	Nov.	1230,9	1235,52	4,62	
15gg	Dic.	839,25	842,4	3,15	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					33,81

CIRL ANNO 1999 **46,8**CIRL ANNO 2000 **46,8****TOTALE AVERE 871,05****UNA TANTUM 206,58****TOTALE 1077,63**



SALOMONE ANDREA 08/11/57 Operaio IV e V livello

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,915538462
	Febb	1149,538	1174,44	24,902	
	Marz	1149,538	1174,44	24,902	
1gg fest	Apr	1149,538	1174,44	24,902	0,957769231
1gg fest	Mag	1178,398	1219,76	20,786	1,590846154
1gg fest	Giugno	1195,324	1219,76	24,436	1,590846154
	Lugl	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Agos	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
	Sett.	1195,324	1219,76	24,436	
	Ott.	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Nov.	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
2gg fest	Dic.	1195,324	1219,76	24,436	1,879692308
	13^	1195,32	1219,76	24,44	
	14^	1178,352	1197,1	18,748	
Totale					340,7955385

	340,79
Riepilogo dal 1999 al 2003	1077,63
Totale	1418,42



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13-12-05
Il Funzionario di Cancelleria z.lo

Si assegna al Coll. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 13-12-05
IL PRESIDENTE DI SEZIONE z.lo

Il Giudice del Lavoro dott. Piero Francesco De Pietro

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 14.4.06. Manda al ricercante di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, 22-12-05 IL GIUDICE DEL LAVORO
z.lo

E' copia conforme all'originale

Benevento, il 13.01.06
Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di SALOMONE ANDREA ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a


1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del **legale rapp.te p.t.**

- per la carica elett.te dom.to in Benevento **alla Rocca dei**

Rettori consegnandogliene copia conforme al **suo originale a mani**

di

A MANI DI Stefano Romano
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

 26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
STEFANO FALCO
Ufficiale Giudiziario (BJ)

PROVINCIA DI BENEVENTO

6170/05

STUDIO LEGALE VENDITTI 26 GEN 2006

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
Am. D. De Ambrósio
Am. N. Bonvino

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

TESAURO NICOLA nato il 13/01/1954 C.F. DLL GNR 42B07

C280F, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE

VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a

difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI

in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo grado anche in quello di esecuzione, concedendovi ogni più ampia facoltà e potestà, compresa quella di costituirlo e transigere, rinunciando fin d'ora per fermo e rato il vostro operato.

A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.

Benevento, li 20-9-05



ricorrente

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t.

per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

Tesaurò Nicola
è assistito
delega

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Settore Avvocatura
Prot. n. 1169
Del 3/9/06

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002411 Data 27/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. TESAURO
NICOLA
Dest. Avvocatura Settore; [...]

31/07/1990
CONFORME
AL TRIBUNALE

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva " *Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei



AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§§§§§

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, CIRL 1994 – 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 –2005" ⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .



131341313_____

³ inserito in produzione parte ricorrente
⁴ inserito in produzione parte ricorrente
⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra, 7 - Tel. 0824317122 - Fax: 0824351635

82100-BENEVENTO - E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure – a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004 – riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione – con nota del 21.03.2005 – prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ... = totale in lire ...totale in Euro “.*
9. L'attuale ricorrente TESAURO NICOLA, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento – sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO SPECIALIZZATO OTI - livello IIV CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente TESAURO NICOLA – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 13/1/04 il sig. TESAURO NICOLA chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313_____

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *"la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale"* e che tra le materie rinviate alla competenza del Ciril vi è il *"salario integrativo regionale"*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.



Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.



AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **TESAURO NICOLA** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.146,74 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.353,32 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.


In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRLI 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04


7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 11/12/05

Avv. Cresta De Angelis



Avv. Roberta Federici



Lavoratore OTD fino al 31/12/2001 anno 2002 OTI
 Adeguamenti contrattuali Tesauro Nicola

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	997,025	1019,428846	22,4038	1,75
1gg fest	Mag	1.036,91	1060,206	23,3	0,875
	Giugno	1036,906	1060,206	23,3	
	Lugl	1040,906	1063,71	22,804	
2gg fest	Agos	1040,906	1084,93	44,024	1,75
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,875
2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,75
	13^	953,333333	971,8555	18,5222	
	14^	433,333333	439,6125	6,27917	
Totale					384,54

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	957,145	977,349615	20,2046154	1,75
	Febb	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag	1.081,99	1104,83	22,84	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,875
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					324,12

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
15gg	Apr	839,25	842,4	3,15	
26gg.	Mag	1454,7	1460,16	5,46	
25gg	Giugno	1398,75	1404	5,25	
26gg.	Lugl	1454,7	1460,16	5,46	
27gg	Agos	1510,65	1516,32	5,67	
25gg.	Sett.	1398,75	1404	5,25	
14gg.	Ott.	783,3	786,24	2,94	
3gg.	Nov.	167,85	168,48	0,63	
	Dic.			0	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					33,81

CIRL anno 1999 e 2000

93,6

TOTALE AVERE
UNA TANTUM
TOTALE


836,07
206,58
1042,65



Tesauro Nicola IV LIVELLO

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Agos	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
2gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	1,756461538
	13 [^]	1124,652	1147,49	22,838	
	14 [^]	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					325,6007692

	310,67
Riepilogo dal 1999 al 2003	1042,65
Totale	1353,32



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13.12.05

Il Funzionario di Cancelleria

F. lo

Si assegna al Coll. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 13.12.05

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

F. lo

Il Giudice del Lavoro dott. Piero Francesco De Pietro

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 14.4.06. Manda al ricorrente di notificare
ricorso e sentenza alla controparte nei termini di legge.

Benevento, il 22.12.05


IL GIUDICE DEL LAVORO

F. lo

E' copia conforme all'originale

Benevento, il 13.01.06

Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico

Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di TESAURO NICOLA ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei

Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani

di

A MANI DI Stefano Rosano
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vicenzo FRICO
Ufficiale Giudiziario (ES)

a

28 6082/05

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2006
de pale

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

STUDIO LEGALE VENDITTI
AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351655
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73
TRIBUNALE DI BENEVENTO-SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e seqg. c.p.c. per

OCONE ANGELO nato il 21/1/1943 C.F. CNONGL43A21M093S,

elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Avv. O. De Angelo
Avv. R. Federici
Ho delegato a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rate il Vostro operato. A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.



CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p. per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962..

206-05
De Luca
è autografo
De Luca

Sezione Avvocatura
Prot. n. *1188*
32102

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002406 Data 27/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. OCONE ANGEI
Dest. Avvocatura Settore; [...]

IMMAGINE ALCO
COPIA CONTINUA
1 JAN 1977 11A

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva "*Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico – forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*"

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta **Provincia di Benevento**, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei



CIRL

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 – 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “*
9. L'attuale ricorrente OCONE ANGELO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO SPECIALIZZATO - livello OTI IV° CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente OCONE ANGELO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. OCONE ANGELO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313 _____
⁸ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

– 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che “verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il **recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001**”

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che “la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale” e che tra le materie rinviate alla competenza del Ciril vi è il “salario integrativo regionale”.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”


Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, **peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.**

In tal senso si legga la sentenza della **Cassazione n. 1771 del 1990:**

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.



AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

Tutto ciò premesso, il ricorrente ^{P. Q. M.} ~~FESTA ANGELO~~ ^{OCOME ANGO} a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.135,05 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.341,63 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :


1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRLI 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
					40,91 - 41,72
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	992,025	1019,480769	27,4558	1,62
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	0,81
	Giugno			0	
	Lugl	159,524	163,6476923	4,12369	
2gg fest	Agos	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	13^	953,662	994,5191667	40,8572	
	14^	432,03	441,775	9,745	
Totale					373,49

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
14 gg	Apr	783,3	786,24	2,94	
25gg.	Mag	1398,75	1404	5,25	
24gg.	Giugno	1342,8	1347,84	5,04	
26gg.	Lugl	1454,7	1460,16	5,46	
27gg.	Agos	1342,8	1347,84	5,04	
26gg.	Sett.	1454,7	1460,16	5,46	
14gg	Ott.	783,3	786,24	2,94	
	Nov.			0	
5gg.	Dic.	279,75	280,8	1,05	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					33,18

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	957,145	977,349615	20,2046154	1,75
	Febb	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag	1081,99	1104,83	22,84	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,875
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					324,12

CIRL ANNO 1999

46,8

CIRL ANNO 2000

46,8

TOTALE AVERE

824,38

UNA TANTUM

206,58

TOTALE


1030,96



Ocone Angelo IV LIVELLO
senza busta paga

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Agos	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
2gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	1,756461538
	13 [^]	1124,652	1147,49	22,838	
	14 [^]	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					325,6007692

	310,67
Riepilogo dal 1999 al 2003	1030,96
Totale	1341,63



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 6-12.05

Il Funzionario di Cancelleria

z.lo

Si assegna al Coll. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 13-12.05

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

z.lo

Il Giudice del Lavoro Coll. dott. Piero Francesco De Pietro

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 14.4.06. Manda al scrivante di notificare
ricorso e decreto alla loro rispetta nei termini di legge.

Benevento, il 22.12.05

Il Funzionario di Cancelleria

z.lo

E' copia conforme all'originale

Benevento, il 13.01.06

Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2006, il giorno del mese di io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico

Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di OCONE ANGELO ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a


1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei

Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani


di

A MANI DI Enzo Rizzuto
IMPIEGATO, VI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI



26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Michele PALCO
Ufficiale Giudiziario (23)



STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2006
De Angelis
Federici

20 6047/05
COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

DE IESO ROSARIO nato il 20/12/1955 C.F. DSE RSR 55T20 A783R,

elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI

sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli


Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù di

procura alle liti a margine del presente atto

Avv.ti DE ANGELIS O.
FEDERICI R.

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecutorietà conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rate il vostro operato.

CONTRO



-PROVINCIA di BENEVENTO – in persona del legale rapp.te più

per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

§ § §

oggetto: Differenze salariali – mancata e non integrale applicazione dei

del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale

applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo

interventuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente,

(CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il

sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della

manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge

n° 205/1962.

A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.

Benevento, li

26 05
De Ieso Rosario
è autore
De Ieso

Settore Avvocatura

Prot. n. *1156*

Del *31/1/06*

1

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002422 Data 27/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. DE IESO ROSA
Dest. Avvocatura Settore; [...]

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE
21/01/1980

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva "*Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*"

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta **Provincia di Benevento**, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

131321313

¹ Depositata in produzione di parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, CIRL 1994 – 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

131331313

² inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura del 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigore del CCNL del settore "2002 -2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria e suo inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalle voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei CIRL 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal CIRL 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75, dall'altro, decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella:*
- | livello ...parametro... | Cirl 1993 | ...Cirl 1994-1997 | ...= totale in lire | ...totale in Euro |
|-------------------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------------|
|-------------------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------------|
- “.
9. L'attuale ricorrente DE IESO ROSARIO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO - livello V CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

inserito in produzione parte ricorrente
inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente DE IESO ROSARIO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. DE IESO ROSARIO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che "la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale" e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il "salario integrativo regionale".

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

7

AV
AV
VIA
C/O

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo contrattuale nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **DE IESO ROSARIO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.182,88 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.389,46 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Creste De Angelis

Avv. Roberta Federici

Lavoratore OTD fino al 31/12/2001 anno 2002 OTI
Adeguamenti contrattuali De Ieso Rosario

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	997,025	1019,428846	22,4038	1,75
1gg fest	Mag	1.036,91	1060,206	23,3	0,875
	Giugno	1036,906	1060,206	23,3	
	Lugl	1040,906	1063,71	22,804	
2gg fest	Agos	1040,906	1084,93	44,024	1,75
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,875
2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,75
	13^	953,333333	971,8555	18,5222	
	14^	433,333333	439,6125	6,27917	
Totale					384,54

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
14gg	Apr	783,3	786,24	2,94	
26gg	Mag	1454,7	1460,16	5,46	
25gg	Giugno	1398,75	1404	5,25	
26gg	Lugl	1454,7	1460,16	5,46	
27gg	Agos	1510,65	1516,32	5,67	
25 gg	Sett.	1398,75	1404	5,25	
15gg.	Ott.	839,25	842,4	3,15	
3gg	Nov.	167,85	168,48	0,63	
	Dic.			0	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					33,81

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Febb	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag	1.081,99	1104,83	22,84	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,875
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					326,75

UNTA TANTUM per CIRL anno 1999 e 2000

93,6

TOTALE AVERE

838,70

UNA TANTUM

206,58

TOTALE

1045,28

||





DE IESO ROSARIO

Operaio V livello

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1149,538	1174,44	24,902	1,915538462
	Febb	1149,538	1174,44	24,902	
	Marz	1149,538	1174,44	24,902	
1gg fest	Apr	1149,538	1174,44	24,902	0,957769231
1gg fest	Mag	1178,398	1219,76	20,786	1,590846154
1gg fest	Giugno	1195,324	1219,76	24,436	1,324461538
	Lugl	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Agos	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
	Sett.	1195,324	1219,76	24,436	
	Ott.	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Nov.	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
2gg fest	Dic.	1195,324	1219,76	24,436	1,879692308
	13 ^a	1195,32	1219,76	24,44	
	14 ^a	1178,352	1197,1	18,748	
Totale					344,182

	344,182
Riepilogo dal 1999 al 2003	1045,28
Totale	1389,462



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 6-12-05

Il Funzionario di Cancelleria

7.10

Si assegna al Cott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 13.12.05
IL PRESIDENTE DI SEZIONE 7.10

Il Giudice del Lavoro Cott. Piero Francesco De Pietro

letto il ricorso di Alfonso, fissata per la discussione l'udienza

del 14.4.06, tenuto conto del ricorso di notificare

ricorso e decreto di Alfonso nei termini di legge.

Benevento, 22.12.05 IL GIUDICE DEL LAVORO

7.10

E' copia conforme all'originale

Benevento, 13.01.06
Il Collaboratore di Cancelleria



REI

L'c

So

Ese

Or

giu

est

STUDIO LEGALE VENDITTI
AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2006
→ *De Pace*
Agricoltura

Rq 6049/05
Settore Agricoltura
Prot. n. 1152
31/1/06
COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73
TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

FESTA AMLETO nato il 15/5/1951 C.F. FST MLT 51E15 A785

elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù procura alle liti a margine del presente atto

Sig. *AVV. De Angelis*
Avv. R. Federici
Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rato il Vostro operato. A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.



CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO – in persona del legale rapp.te p.t. per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

§ § §

oggetto: Differenze salariali – mancata e non integrale applicazione dei c.c. del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72” e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

20-6-2006
Festa Amleto
e all'Avv. De Pace
Festa Amleto

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002420 Data 27/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. FESTA AMLET
Dest. Agricoltura Settore

131321313
131321313

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva *"Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 – 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalle voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell’interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l’operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l’aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l’adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all’attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “.*
9. L’attuale ricorrente FESTA AMLETO, già dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO SPECIALIZZATO OTI - livello V° CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt’oggi .

131351313_____

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate- il salario mensile del ricorrente FESTA AMLETO - non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 - 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. FESTA AMLETO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *"la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale"* e che tra le materie rinviate alla competenza del Ciril vi è il *"salario integrativo regionale"*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.



In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M.

Tutto ciò premesso, il ricorrente **FESTA AMLETO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.606,07 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.812,65 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :


1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRLI 98/2001
4. CCNL, 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10.2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



Lavoratori OTI

Adegua menti contrattuali Festa Amleto

2001 Mese		Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Diff. Festivi
2gg. Fest	Genn	1022,13	1039,48	17,35	1,336
	Febb	1022,13	1039,48	17,35	
	Marz	1022,13	1039,48	17,35	
2gg fest.	Apr	1035,22	1039,48	4,26	0,328
1gg fest	Mag	1035,22	1039,48	4,26	0,164
	Giugno	1035,22	1039,48	4,26	
	Lugl	1035,22	1039,48	4,26	
2gg fest.	Agos	1035,22	1039,48	4,26	0,328
	Sett.	1035,22	1039,48	4,26	
	Ott.	1035,22	1039,48	4,26	
1gg fest	Nov.	1035,22	1039,48	4,26	0,164
2gg. Fest	Dic.	1035,22	1039,48	4,26	0,328
	13^	1035,22	1039,48	4,26	
	14^	1035,22	1039,48	4,26	
Totale				245,548	

2002 Mese		Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Festivi
2gg fest	Genn	1097,226	1121,57	24,344	1,872
	Febb	1097,226	1121,57	24,344	
	Marz	1097,226	1121,57	24,344	
1gg fest	Apr	1102,738	1127,08	24,342	0,936
1gg fest	Mag	1102,738	1127,08	24,342	0,936
	Giugno	1102,738	1127,08	24,342	
	Lugl	1102,738	1130,75	28,012	
2gg fest	Agos	1106,43	1153,29	46,86	1,872
	Sett.	1106,43	1153,29	46,86	
	Ott.	1106,43	1153,29	46,86	
1gg fest	Nov.	1106,43	1153,29	46,86	0,936
2gg fest	Dic.	1106,43	1153,29	46,86	1,872
	13^	1106,43	1153,29	46,86	
	14^	1102,704	1127,08	24,376	
Totale				488,03	

2003 Mese		Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Diff. Festivi
3gg fest	Genn	1061,112	1084,098462	22,9865	2,86
	Febb	1105,325	1129,269231	23,9442	
	Marz	1149,538	1174,44	24,902	
2gg fest.	Apr	1149,538	1174,44	24,902	1,91
	Mag	1149,538	1174,44	24,902	
	Giugno	1149,538	1174,44	24,902	
2gg fest.	Lugl	1149,538	1174,44	24,902	1,91
	Agos	1149,538	1174,44	24,902	
	Sett.	1149,538	1174,44	24,902	
1gg fest	Ott.	1149,538	1174,44	24,902	0,955
	Nov.	1149,538	1174,44	24,902	
3gg fest	Dic.	1149,538	1174,44	24,902	2,865
	13^	1149,538	1174,44	24,902	
	14^	1149,492	1174,44	24,948	
Totale				332,31	

CIRL ANNO 1999 e 2000

186

TOTALE AVERE
UNA TANTUM
TOTALE

1251,89
206,58
1458,47





FESTA AMLETO 15/05/51

Operaio V livello

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1149,538	1174,44	24,902	1,915538462
	Febb	1149,538	1174,44	24,902	
	Marz	1149,538	1174,44	24,902	
1gg fest	Apr	1149,538	1174,44	24,902	0,957769231
1gg fest	Mag	1178,398	1219,76	20,786	1,590846154
1gg fest	Giugno	1185,324	1219,76	34,436	1,324461538
	Lugl	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Agos	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
	Sett.	1195,324	1219,76	24,436	
	Ott.	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Nov.	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
2gg fest	Dic.	1195,324	1219,76	24,436	1,879692308
	13 ^A	1195,32	1219,76	24,44	
	14 ^A	1178,352	1197,1	18,748	
Totale					354,182

	354,182
Riepilogo dal 1999 al 2003	1458,47
Totale	1812,652

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 6-12-05

Il Funzionario di Cancelleria F. lo

Si assegna al Con. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 13-12-05
IL PRESIDENTE DI SEZIONE F. lo

il Giudice del Lavoro dott. Piero Francesco De Pietro

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza del 14.4.06. Manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, 22-12-05 IL GIUDICE F. lo

E' copia conforme all'originale

Benevento, 13-01-06

Il Collaboratore di Cassinella



RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico

Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di FESTA ATLETO ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei

Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani

di

A MANI DI Maria Rosanna
IMPIEGATO, IMI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
V. Falco
Ufficio Giudiziario (33)

9 w

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2006
*S. De Angelis
Avv. cultura*

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
RD 6166/05
Settore Avvocatura
n. 225
Del 3/1/06

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

DE VIZIO ALBERTO nato il 5/6/1962 C.F. DVZ LRT 62H05

H894Y, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE

VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e

difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI

in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Sigg. *Mr. O. De Angelis*
Mr. R. Federici

Vi del... e...
rapp...
pro...
co...
co...

co...
co...
co...
co...
co...

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.l. - Benevento, li 20/9/06

per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;



resistente

De Vizio

§§§

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

*e...
De Vizio*

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002426 Data 27/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. DE VIZIO
ALBERTO
Dest. Avvocatura Settore; [...]

COPIA
CONFORME
ALL'ORIGINALE

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva "*Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico – forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*"

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che -ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai **C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali",** i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

F A T T O

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 - 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 - 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)- sottoscritto il 06.04.2000 - il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente - con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “.*
9. L'attuale ricorrente DE VIZIO ALBERTO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/04/2002, è addetto da anni – come operaio OPERAIO SPECIALIZZATO OTI - livello II CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegata— il salario mensile del ricorrente DE VIZIO ALBERTO — non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 8/7/05 il sig. DE VIZIO ALBERTO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnavano a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

l'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

— produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

– 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che “verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *“la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale”* e che tra le materie rinviate alla competenza del Ciril vi è il *“salario integrativo regionale”*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

2.

3.

In via i

1. l
2. (
3. (
4. (
5. C
6. C

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **DE VIZIO ALBERTO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 901,18 oltre all'Una Tantum pari a € 103,29 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.004,47 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.


In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04


7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 11/12/05

Avv. Oreste De Angelis



Avv. Roberta Federici



Adeguamenti contrattuali De Vizio Alberto II liv Operaio qualificato

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Lav. Fest	Straord diurno	Ind. Festività
					Aumenti contrattuali		
	Genn				48,906	49,72	
	Febb			0	48,906	49,72	
	Marz			0	48,906	49,72	
4gg	Apr	195,624	198,88	3,256	48,906	50,05	
12gg	Mag	586,872	600,6	13,728	48,906	50,05	
24gg	Giugno	1173,744	1201,2	27,456	48,906	50,05	
22gg	Lugl	1075,932	1103,96	28,028	48,906	50,18	
20gg	Agos	981,5	1024,4	42,9	49,075	51,22	
25gg	Sett.	1226,875	1280,5	53,625	49,075	51,22	
27gg	Ott.	1325,025	1382,94	53,625	49,075	51,22	
25gg	Nov.	1226,875	1280,5	53,625	49,075	51,22	
20gg	Dic.	981,5	1024,4	42,9		51,22	
	13^			0			
	14^			0			
Totale							319,143

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Lav. Fest	Straord diurno	Ind. Varie
		51,064	52,19		39%	24%	
	Genn						
	Febb						
24gg	Marz	1225,536	1252,56	27,024			
23gg	Apr	1174,472	1200,37	25,898			
26gg	Mag	1327,664	1356,94	29,276			
24gg	Giugno	1225,536	1252,56	27,024			
27gg	Lugl	1378,728	1409,13	30,402			
25gg	Agos	1276,6	1304,75	28,15			
26gg	Sett.	1327,664	1356,94	29,276			
Oti	Ott.	1081,99	1104,83	22,84			
	Nov.	1081,99	1104,83	22,84			
	Dic.	1081,99	1104,83	22,84			
	13^	252,759	276,2075	23,4485			
	14^	0	0	0			
Totale							289,0185

Una tantum 103,29

Totale 711,4515



DE VIZIO ALBERTO 5/6/62 Operaio Qualificato 2 livello
da ottobre IV livello

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1011,036	1031,82	20,784	1,6
	Febb	1011,036	1031,82	20,784	
	Marz	1011,036	1031,82	20,784	
1gg fest	Apr	1011,036	1031,82	20,784	0,8
1gg fest	Mag	1050,894	1071,68	20,786	0,79
1gg fest	Giugno	1051,18	1071,68	20,5	0,79
	Lugl	1051,18	1071,68	20,5	
1gg fest	Agos	1051,18	1071,68	20,5	0,79
	Sett.	1051,18	1071,68	20,5	
	Ott.	1124,656	1147,49	20,5	
1gg fest	Nov.	1124,656	1147,49	20,5	0,79
2gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	20,5	1,58
	13^	1124,656	1147,49	22,834	
	14^	788,139	803,76	15,621	
Totale					293,017

293,02
Riepilogo dal 2002 al 2003 711,4515
Totale 1004,472



DECRETATO IN DATA 13.12.05
Il Funzionario di Cancelleria 7.10

Si assegna al dott. Piero Francesco De Pietro
Coll.

Benevento, 13.12.05
IL PRESIDENTE DI SEZIONE 7.10

Il Giudice del Lavoro dott. Piero Francesco De Pietro

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 14.4.06. Manda al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, li 22.12.05 IL GIUDICE DEL LAVORO
7.10

E' copia conforme all'originale
Benevento, li 13.01.06
Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di DE VIZIO ALBERTO ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani

di

A MANI DI Stefano Roscillo
IMPIEGATO, IMP. ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

 26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo PALCO
Ufficio Giudiziario (25)



STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2006
Legale Agricoltura

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
20 6078/05
Settore Avvocatura
Prot. n. 1257
Dei 31/1/06

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

DE DUONNI VITTORIO nato il 26/1/1945 C.F. DDN VTR 45A26B449T, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Sigg. AVV. DE ANGELIS O. FEDERICI R.

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e ratificato il Vostro operato. A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t. - per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;



resistente Benevento, li 20-6-05
De Duoni Vittorio
è autentico
De Angelis

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (~~CORPO FORESTALE DELLO STATO~~), svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002425 Data 27/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. DE DUONNI VITTORIO
Dest. AVvocatura Settore; [...]

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva "*Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*"

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che -ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

F A T T O

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, C I R L 01.01.1993 - 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, C I R L 1994 - 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)- sottoscritto il 06.04.2000 - il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente - con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

131331313

inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune - e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 - 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 -2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 - 1994-1997 e 1998 -2001.
5. La convenuta Provincia -nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 - dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

111341313

• iscritto in produzione parte ricorrente
• iscritto in produzione parte ricorrente
• iscritto in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ... = totale in lire ...totale in Euro “.*
9. L'attuale ricorrente DE DUONNI VITTORIO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO - livello IV CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

111351313

scritto in produzione parte ricorrente

scritto in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente DE DUONNI VITTORIO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. DE DUONNI VITTORIO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

1361313
scritto in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il *recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001*"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *"la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale"* e che tra le materie rinviate alla competenza del CirL vi è il *"salario integrativo regionale"*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **DE DUONNI VITTORIO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.161,67 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.368,25 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

g

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici

Lavoratore OTD fino al 31/12/2001 anno 2002 OTI
Adeguamenti contrattuali De Duonni Vittorio

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	997,025	1019,428846	22,4038	1,75
1gg fest	Mag	1.036,91	1060,206	23,3	0,875
	Giugno	1036,906	1060,206	23,3	
	Lugl	1040,906	1063,71	22,804	
2gg fest	Agos	1040,906	1084,93	44,024	1,75
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,875
2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,75
	13^	953,333333	971,8555	18,5222	
	14^	433,333333	439,6125	6,27917	
Totale					384,54

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	957,145	977,349615	20,2046154	1,75
	Febb	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag	1.081,99	1104,83	22,84	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,875
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					324,12

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
13gg.	Apr	727,35	730,08	2,73	
25g.	Mag	1398,75	1404	5,25	
25gg	Giugno	1398,75	1404	5,25	
26gg	Lugl	1454,7	1460,16	5,46	
27gg	Agos	1510,65	1516,32	5,67	
25 gg	Sett.	1398,75	1404	5,25	
15gg.	Ott.	839,25	842,4	3,15	
5gg	Nov.	279,75	280,8	1,05	
	Dic.			0	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					33,81

UNTA TANTUM per CIRL anno 1999 e 2000

93,6

TOTALE AVERE

836,07

UNA TANTUM

206,58

TOTALE

1042,65



De Duonni Vittorio IV LIVELLO
senza busta paga

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Agos	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
2gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	1,756461538
	13^	1124,652	1147,49	22,838	
	14^	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					325,6007692



325,6008

Riepilogo dal 1999 al 2003 1042,65

Totale **1368,251**

DEPOSITATO IN CANCELLERIA n. 6-12-05

Il Funzionario di Cancelleria 7.6

Si assegna al dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 13-12-05
IL PRESIDENTE DI SEZIONE 7.6

Il Giudice del Lavoro dott. Piero Francesco De Pietro

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 14.4.06. Manda al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, 22.12.05 IL GIUDICE DEL LAVORO

7.6

E' copia conforme all'originale
Benevento, 13-01-06
Il Collaboratore di Cancelleria



COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva " *Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che -ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, CIRL 01.01.1993 - 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, CIRL 1994 - 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)- sottoscritto il 06.04.2000 - il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente - con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigore del CCNL del settore "2002 -2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei CIRL 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal CIRL 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “.*
9. L'attuale ricorrente PALLADINO ANTONIO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO SPECIALIZZATO OTI - livello II CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

141451414

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente PALLADINO ANTONIO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 3/12/03 il sig. PALLADINO ANTONIO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

141461414_____

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *"la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale"* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *"salario integrativo regionale"*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all’art. 22 afferma che: “E’ previsto un aumento del salario nella misura dell’1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l’Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l’obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l’amministrazione che doveva procedere, **peraltro per sua stessa ammissione**, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.



In tal senso si legga la sentenza della **Cassazione n. 1771 del 1990**:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all’adempimento dell’obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all’ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell’assoluta eterogeneità dell’anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell’assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell’impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l’organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l’odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

In vi
1
2.
3.
4.
5.
6.

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **PALLADINO ANTONIO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.049,49 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.256,07 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.


In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 11/12/05

Avv. Oreste De Angelis



Avv. Roberta Federici



Lavoratore OTD fino al 31/12/2001

anno 2002 OTI

Adeguamenti contrattuali

Palladino Antonio

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
	Genn				
	Febb	579,819	593,6792308	13,8602	
	Marz	886,782	907,98	21,198	
2gg fest	Apr	788,4	807,1673077	18,7673	1,62
1gg fest	Mag	891,28	912,45	21,17	0,81
	Giugno	891,29	912,45	21,16	
	Lugl	891,28	915,43	24,15	
2gg fest	Agos	894,244	933,72	39,476	1,62
	Sett.	894,244	933,72	39,476	
	Ott.	791,062	825,9830769	34,9211	
1gg fest	Nov.	825,456	861,8953846	36,4394	0,81
2gg fest	Dic.	855,392	897,8076923	42,4157	1,62
	13^	819,72	855,91	36,19	
	14^	371,355	380,1875	8,8325	
Totale					364,54

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
	Genn				
2gg fest	Febb	855,461538	873,078462	17,6169231	1,6
	Marz	933,230769	952,449231	19,2184615	
	Apr	1011	1031,82	20,82	
2gg fest	Mag	1011	1031,82	20,82	1,6
	Giugno	1011	1031,82	20,82	
	Lugl	1011	1031,82	20,82	
2gg fest	Agos	116,653846	119,056154	2,40230769	0,8
	Sett.	777,692308	793,707692	16,0153846	
	Ott.	1011	1031,82	20,82	
1gg fest	Nov.	1011	1031,82	20,82	1,6
3gg fest	Dic.	1011	1031,82	20,82	2,4
	13^	1011	1031,82	20,82	
	14^	1011	1031,82	20,82	
Totale					250,63

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		48,09	48,36		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
14gg.	Apr	673,26	677,04	3,78	
26gg.	Mag	1250,34	1257,36	7,02	
25gg.	Giugno	1202,25	1209	6,75	
	Lugl			0	
11gg.	Agos	528,99	531,96	2,97	
25gg.	Sett.	1202,25	1202,25	0	
27gg.	Ott.	1298,43	1305,72	7,29	
22gg.	Nov.	1057,98	1063,92	5,94	
11gg.	Dic.	528,99	531,96	2,97	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					36,72

CIRL ANNO 1999 e 2000

93,6

TOTALE AVERE
UNA TANTUM
TOTALE

767,27
206,58
973,85





PALLADINO ANTONIO 25/05/49 Operaio Qualificato 2 livello

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1011,036	1031,82	20,784	1,6
	Febb	661,062	674,6515385	13,59	
	Marz	1011,036	1031,82	20,784	
1gg fest	Apr	1011,036	1031,82	20,784	0,8
1gg fest	Mag	1050,894	1071,68	20,786	0,79
1gg fest	Giugno	1051,18	1071,68	20,5	0,79
1gg fest	Lugl	929,89	948,0246154	18,13461538	0,79
	Agos	929,89	948,0246154	18,13461538	
	Sett.	929,89	948,02462	18,13461538	
1gg fest	Ott.	929,89	948,02462	18,13461538	0,79
	Nov.	929,89	948,02462	18,13461538	
2gg fest	Dic.	929,89	948,02462	18,13461538	1,58
	13^	1051,176	1071,68	20,504	
	14^	963,281	1031,82	68,539	
Totale					322,2186923

Riepilogo dal 1999 al 2003

322,22
973,85
1296,07



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13-12-05

Il Funzionario di Cancelleria

F. L.

Si consegna al dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 13-12-05

IL PRESIDENTE DI SEZIONE F. L.

Il Giudice del Lavoro dott. Piero Francesco De Pietro

letto il ricorso che precede. Fatto per la discussione l'udienza

del 14.4.06. Nuova el dicerrante di notificare

deciso e sottile alla controparte nei termini di legge.

Benevento, il 20-12-05 IL GIUDICE DEL LAVORO

F. L.

E' copia conforme all'originale

Benevento, il 13.01.06

Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,
Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico
Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti
Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in
giudizio di PALLADINO ANTONIO ho notificato l'avanti
esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

- 1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.
- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei
Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani
di

A MANI DI Spazio Reazio
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

 25 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (Sj)



PROVINCIA DI BENEVENTO

26 GEN 2006

Legale
Avvocatura

20 6080/05

Settore Avvocatura

Prot. n. 1155

31.1.06

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Sigg. Avv. G. De Angelis
Avv. R. Fedorina

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

IANNELLI PASQUALE nato il 6/2/1953 C.F. NNL PQL 53B06
A783C, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE
VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e
difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI
in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rato il Vostro operato.

A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.

Benevento, li 20-11-05
Pasquale Pasquale
e coniuge
Caley

CONTRO



-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t.
per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002428 Data 27/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. IANNELLI
PASQUALE
Dest. Avvocatura Settore; [...]

1

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva "*Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico – forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*"

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai **C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali",** i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

F A T T O

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, ~~**CIRL 1994 – 1997**~~ (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 –2005" ⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei CIRL 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal CIRL 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ... = totale in liretotale in Euro “.*
9. L'attuale ricorrente IANNELLI PASQUALE, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio specializzato - livello V CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente IANNELLI PASQUALE – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. IANNELLI PASQUALE chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313
inserito in produzione parte ricorrente

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *"la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale"* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *"salario integrativo regionale"*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente IANNELLI PASQUALE a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.272,69 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.479,27 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.


In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRLI 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis



Avv. Roberta Federici



Lavoratore OTD fino al 31/12/2001 anno 2002 OTI
Adeguamenti contrattuali Iannelli Pasquale

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
					40,91 - 41,72
	Genn				
	Febb	717,417	733,3342308	15,9172	
	Marz	1097,226	1121,57	24,344	
2gg fest	Apr	1055,025	1078,432692	23,4077	2,06
1gg fest	Mag	1102,748	1127,08	24,332	1,03
	Giugno	1102,738	1127,08	24,342	
	Lugl	1102,738	1130,75	28,012	
2gg fest	Agos	1106,43	1153,29	46,86	1,62
	Sett.	1106,43	1153,29	46,86	
	Ott.	1106,43	1153,29	46,86	
1gg fest	Nov.	1106,43	1153,29	46,86	0,81
2gg fest	Dic.	1106,43	1153,29	46,86	1,62
	13^	1014,2275	1057,1825	42,955	
	14^	459,4783333	469,6166667	10,1383	
Totale					434,89

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1149,538	1174,44	24,902	1,9
	Febb	1061,112	1084,098462	22,98646154	
	Marz	1149,538	1174,44	24,902	
2gg fest	Apr	1149,538	1174,44	24,902	1,9
	Mag	1149,538	1174,44	24,902	
	Giugno	1149,538	1174,44	24,902	
	Lugl	1149,538	1174,44	24,902	
2gg fest	Agos	1149,538	1174,44	24,902	1,9
	Sett.	1149,538	1174,44	24,902	
	Ott.	1149,538	1174,44	24,902	
1gg fest	Nov.	1149,538	1174,44	24,902	0,95
3gg fest	Dic.	1149,538	1174,44	24,902	2,85
	13^	1149,538	1174,44	24,902	
	14^	1149,538	1174,44	24,902	
Totale					356,21

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
14gg	Apr	783,3	786,24	2,94	
26gg.	Mag	1454,7	1460,16	5,46	
25gg	Giugno	1398,75	1404	5,25	
26gg.	Lugl	1454,7	1460,16	5,46	
27gg	Agos	1510,65	1516,32	5,67	
25gg.	Sett.	1398,75	1404	5,25	
15gg.	Ott.	839,25	842,4	3,15	
	Nov.			0	
3gg	Dic.	167,85	168,48	0,63	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					33,81

CIRL anno 1999 **46,8**
 CIRL anno 2000 **46,8**
 TOTALE DA AVERE **918,51**
 UNA TANTUM **206,58**
 TOTALE **1125,09**



Iannelli Pasquale

Operaio V livello

conteggi senza busta paga

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1149,538	1174,44	24,902	1,915538462
	Febb	1149,538	1174,44	24,902	
	Marz	1149,538	1174,44	24,902	
1gg fest	Apr	1149,538	1174,44	24,902	0,957769231
1gg fest	Mag	1178,398	1219,76	20,786	1,590846154
1gg fest	Giugno	1185,324	1219,76	34,436	1,324461538
	Lugl	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Agos	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
	Sett.	1195,324	1219,76	24,436	
	Ott.	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Nov.	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
2gg fest	Dic.	1195,324	1219,76	24,436	1,879692308
	13^	1195,32	1219,76	24,44	
	14^	1178,352	1197,1	18,748	
	Totale				

	354,182
Riepilogo dal 1999 al 2003	1125,09
Totale	1479,272

17

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 6-12-05
Il Funzionario di Cancelleria

F. lo

Si assegna al Coll. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 13-12-05
IL PRESIDENTE DI SEZIONE F. lo

Il Giudice del Lavoro dott. Piero Francesco De Pietro

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 14.4.06 Manda al momento di notificare

ricorso decreto alla controparte nei termini di legge.

22-12-05 IL GIUDICE DEL LAVORO

F. lo

E' copia conforme all'originale

Benevento, li 13-01-06
Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,
Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico
Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti
Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in
giudizio di LANNELLI PASQUALE ho notificato l'avanti
esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

- 1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.
- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei
Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani
di

A MANI DI *Anna Rosaria*
IMPIEGATO, VI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

[Signature]
26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (GG)

[Signature]

Rg 6155/05


PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2006

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Settore Avvocatura
Prot. n. 1154
Del 31-1-06

STUDIO LEGALE VENDITTI
AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:082431635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

legale
Agricoltura



Am. D. D. Anton
A. Fodora

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

D'AIELLO GENNARO nato il 7/2/1942 C.F. DLL GNR 42B07

C280F, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE

VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e

difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI

in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

ricorrente

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO – in persona del legale rapp.te p.t.

per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente

Benevento, li 20.9.05
è autore

§ § §

oggetto: Differenze salariali – mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

D' Aiello
Gennaro
Oreste

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002427 Data 27/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. AIELLO
GENNARO
Dest. Avvocatura Settore; [...]

1

ATT. ORIGINALE
COPIA CONFORME

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva "*Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*"

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei



AV
AV
Via ()
82100

cor
ind
avv
idr:
del
la F
e)E
dip
- a
rist
neg
idr:
pat
con
favv

Tar

1313:
inse

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, CIRL 1994 – 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

7.


10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune - e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 - 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.

4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 -2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei CIRL 1993 - 1994-1997 e 1998 -2001.

5. La convenuta Provincia -nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;

6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 - dell'equivalente economico stabilito dal CIRL 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .



8.

9.

L

P

co

, ac

A

sa

131351313-
6 inserito in
7 inserito in

41313
rito in produzione parte ricorrente
rito in produzione parte ricorrente
rito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ... = totale in liretotale in Euro “.*
9. L'attuale ricorrente D'AIELLO GENNARO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO SPECIALIZZATO OTI - livello V CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente


⁷ inserito in produzione parte ricorrente

3

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente D'AIELLO GENNARO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 8/7/05 il sig. D'AIELLO GENNARO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002



—
19
In
ch
co
nc
Si
pa
No
Di
co
“v
pr
co
Si
ne
del
reg
Na
Il
19
co
che
reg
Ne
pre
ele

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

– 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che “verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il *recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001*”

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *“la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale”* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *“salario integrativo regionale”*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

h

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.



In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **D'AIELLO GENNARO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.594,75 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.801,33 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.


In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRLI 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 11/12/05

Avv. Oreste De Angelis



Avv. Roberta Federici



Lavoratori OTI

Adeguamenti contrattuali

D'Aiello Gennaro

2001 Mese		Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Diff. Festivi
2gg. Fest	Genn	1022,13	1039,48	17,35	1,338
	Febb	1022,13	1039,48	17,35	
	Marz	1022,13	1039,48	17,35	
2gg fest.	Apr	1035,22	1039,48	4,26	0,328
1gg fest	Mag	1035,22	1039,48	4,26	0,164
	Giugno	1035,22	1039,48	4,26	
	Lugl	1035,22	1039,48	4,26	
	Agos	1035,22	1039,48	4,26	
2gg fest.	Sett.	1035,22	1039,48	4,26	0,328
	Ott.	1035,22	1039,48	4,26	
1gg fest	Nov.	1035,22	1039,48	4,26	0,164
2gg. Fest	Dic.	1035,22	1039,48	4,26	0,328
	13^	1035,22	1039,48	4,26	
	14^	1035,22	1039,48	4,26	
Totale				245,548	

2002 Mese		Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Festivi
2gg fest	Genn	1097,226	1121,57	24,344	1,872
	Febb	1097,226	1121,57	24,344	
	Marz	1097,226	1121,57	24,344	
1gg fest	Apr	1102,738	1127,08	24,342	0,936
1gg fest	Mag	1102,738	1127,08	24,342	0,936
	Giugno	1102,738	1127,08	24,342	
	Lugl	1102,738	1130,75	28,012	
	Agos	1106,43	1153,29	46,86	
2gg fest	Sett.	1106,43	1153,29	46,86	1,872
	Ott.	1106,43	1153,29	46,86	
1gg fest	Nov.	1106,43	1153,29	46,86	0,936
2gg fest	Dic.	1106,43	1153,29	46,86	1,872
	13^	1106,43	1153,29	46,86	
	14^	1102,704	1127,08	24,376	
Totale				488,03	

2003 Mese		Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Diff. Festivi
3gg fest	Genn	1061,112	1084,098462	22,9865	2,86
	Febb	1105,325	1129,269231	23,9442	
	Marz	1149,538	1174,44	24,902	
2gg fest.	Apr	1149,538	1174,44	24,902	1,91
	Mag	1149,538	1174,44	24,902	
	Giugno	1149,538	1174,44	24,902	
	Lugl	1149,538	1174,44	24,902	
2gg fest.	Agos	1149,538	1174,44	24,902	1,91
	Sett.	1149,538	1174,44	24,902	
	Ott.	1149,538	1174,44	24,902	
1gg fest	Nov.	1149,538	1174,44	24,902	0,955
3gg fest	Dic.	1149,538	1174,44	24,902	2,865
	13^	1149,538	1174,44	24,902	
	14^	1149,492	1174,44	24,948	
Totale				332,31	

CIRL ANNO 1999 e 2000

217

TOTALE AVERE
UNA TANTUM
TOTALE

1251,89
206,58
1458,47






D'AIELLO GENNARO 7/2/42 Operaio V livello

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1149,538	1174,44	24,902	1,915538462
	Febb	1149,538	1174,44	24,902	
	Marz	1149,538	1174,44	24,902	
1gg fest	Apr	1149,538	1174,44	24,902	0,957769231
1gg fest	Mag	1178,398	1219,76	20,786	1,590846154
1gg fest	Giugno	1195,324	1219,76	24,436	1,590846154
	Lugl	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Agos	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
	Sett.	1195,324	1219,76	24,436	
	Ott.	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Nov.	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
2gg fest	Dic.	1195,324	1219,76	24,436	1,879692308
	13 [^]	1195,32	1219,76	24,44	
	14 [^]	1178,352	1197,1	18,748	
Totale					342,8575385

	342,86
Riepilogo dal 1999 al 2003	1458,47
Totale	1801,33



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13-12.05
Il Funzionario di Cancelleria F. lo

Si assegna al dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 13-12.05
IL PRESIDENTE DI SEZIONE F. lo

Il Giudice del Lavoro dott. Piero Francesco De Pietro

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 14.4.06. Pone al ricorrente di notificare
ricorso e ricorso alla controparte nei termini di legge.

Benevento, il 22.12.05 IL GIUDICE DEL LAVORO F. lo

E' copia conforme all'originale

Benevento, il 13.01.06

Il Collaboratore di Cancelleria




RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,
Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico
Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti
Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in
giudizio di D'AIELLO GENNARO ho notificato l'avanti
esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

- 1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.
- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei
Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani
di

A MANI DI Giuseppa Rosanna
IMPIEGATO, IV ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

 26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)


[Handwritten signature]

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2006

Rif 6084/05

STUDIO LEGALE VENDITTI
AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Legale Apicelbue

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73


TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Sigg. *Avv. O. De Angelis*
Avv. R. Federici

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. *per*

SCHIPANI ANTONIO nato l' 11/6/1959 C.F. SCHTN 59H11 C850U,
elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI
sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli
Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù di
procura alle liti a margine del presente atto

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transiggere, ritenendo fin da ora per fermo e rato il Vostro operato. A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.



CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO – in persona del legale rapp.te p.t.
per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente Benevento, li

§ § §

oggetto: Differenze salariali – mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

20.6.2005
Silvia Antico
è autografo
Oreste

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72” e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Settore **Avvocatura**
Prot. n. 1248
Del 21 FEB 2006

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr.Prot.0002479 Data 30/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. SCHIPANI ANTONIO
Dest. Avvocatura Settore; [...]

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e) Ebbene, su tale premessa va, quindi, osservato che – ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98, art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §


Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

F A T T O

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 – 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 -2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei CIRL 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal CIRL 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .



131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

1313
6 ins
7 ins

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell’interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l’operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l’aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l’adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all’attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “.*

9. L’attuale ricorrente SCHIPANI ANTONIO, già dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO FORESTALE - livello OTI CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt’oggi .


131351313_____

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

2

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegata – il salario mensile del ricorrente SCHIPANI ANTONIO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. SCHIPANI ANTONIO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnavo a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.



DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313 _____
⁸ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che

“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il **recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001**”

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *“la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale”* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *“salario integrativo regionale”*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, **peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.**

In tal senso si legga la sentenza della **Cassazione n. 1771 del 1990:**

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.



AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

Tutto ciò premesso, il ricorrente ~~PESTA ANTONIO~~ ^{P. Q. M. SCHIAPAN ANTONIO} a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :


1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.264,13 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.470.71 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :


1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRLI 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10.2004;

Benevento, li 14/11/05
 Avv. Oreste De Angelis



Avv. Roberta Federici




2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
------	------	-----------	-------------	-------	----------------

Adeguamenti contrattuali Schipani Antonio

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
------	------	-----------	-------------	-------	----------------

Adeguamenti contrattuali

Schipani Antonio

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
					40,91 - 41,72
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	917,263	1060,26	142,997	2,06
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	1,03
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	720,252	729,1666667	8,91467	1,62
	13^	953,662	994,5191667	40,8572	
	14^	432,03	443,2125	11,1825	
Totale					501,51

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
22gg fest	Genn	957,145	977,349615	20,2046154	1,75
	Febb	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag	1081,99	1104,83	22,84	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,875
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					324,12

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
13gg	Apr	727,35	730,08	2,73	
26gg.	Mag	1454,7	1460,16	5,46	
25gg.	Giugno	1398,75	1404	5,25	
26gg.	Lugl	1454,7	1460,16	5,46	
27gg.	Agos	1510,65	1516,32	5,67	
25gg.	Sett.	1398,75	1404	5,25	
16gg	Ott.	895,2	898,56	3,36	
	Nov.			0	
5gg	Dic.	279,75	280,8	1,05	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					34,23

CIRL anno 1999 e 2000

93,6

TOTALE AVERE

953,46

UNA TANTUM

206,58

TOTALE

1160,04

Schipani Antonio IV LIVELLO

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Agos	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
2gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	1,756461538
	13^	1124,652	1147,49	22,838	
	14^	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					325,6007692

	310,67
Riepilogo dal 1999 al 2003	1160,04
Totale	1470,71

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 6-12.05

Il Funzionario di Cancelleria

F.l.o

Si assegna al Cui, dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 13.12.05

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

F.l.o

Il Giudice del Lavoro dott. Piero Francesco De Pietro

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza

del 14.4.06. Manda al ricorrente di notificare

decreto e decreto alla controparte nel termine

Benevento, 22.12.05

F.l.o

E' copia conforme all'originale

Benevento, 13.12.05

Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2006, il giorno del mese di io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degli Avv.ti Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in giudizio di SCHIPANI ANTONIO ho notificato l'avanti esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

- 1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.
- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di

A MANI DI *Vincenzo Falco*
IMPIEGATO, FU ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

[Signature]
26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (BS)

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2006
legale

Reg 6087/05

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

SODANO ROSARIO nato il 7/10/1968 C.F. SDN RSR 68R07 F839V,

elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI

sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli

Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI

procura alle liti a margine del presente atto

Avv. Oreste De Angelis
Avv. Roberta Federici



Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in tutti gli atti e grado e in ogni fase procedendo a tutti gli atti di procedura e facoltà di poteri e facoltà di condurre e transigere, rinunciando da ora per sempre al diritto di opposizione.

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t. -

per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl

del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale

applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo

interventuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro studio.
Benevento, li 20/11/05

Sabuco
e sottosegretario
goffi

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Settore Avvocatura

Prct. n. 1251

Del 21 FEB 2006

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002476 Data 30/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. SODANO
ROSARIO
Dest. Avvocatura Settore; [...]

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva "*Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*"

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra, 7 - Tel. 0824317122 - Fax: 0824351635

82100-BENEVENTO - E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e) Ebbene, su tale premessa va, quindi, osservato che - ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98, art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, CIRL 01.01.1993 - 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedono l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, CIRL 1994 - 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) - sottoscritto il 06.04.2000 - il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente - con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

787837878

² inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

787847878

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ... = totale in liretotale in Euro “.*
9. L'attuale ricorrente SODANO ROSARIO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/04/2002, è addetto da anni – come operaio operaio specializzato - livello V CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

787857878

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente SODANO ROSARIO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. SODANO ROSARIO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

17867878

inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il *recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001*"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *"la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale"* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *"salario integrativo regionale"*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **SODANO ROSARIO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 872.08 oltre all'Una Tantum pari a € 103,29 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 975.37, (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 1998/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



Lavoratore OTD fino al 31/12/2001 OTD
 Adeguaenti contrattuali Sodano Rosario Operaio qualificato

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Lav. Fest	Straord diurno	Ind. Festività
					Aumenti contrattuali		
	Genn				48,906	49,72	
	Febb			0	48,906	49,72	
	Marz			0	48,906	49,72	
1gg	Apr	48,906	49,72	0,814	48,906	50,05	
18gg	Mag	880,308	900,9	20,592	48,906	50,05	
17gg	Giugno	831,402	850,85	19,448	48,906	50,05	
23gg	Lugl	1124,838	1154,14	29,302	48,906	50,18	
15gg	Agos	736,125	768,3	32,175	49,075	51,22	
25gg	Sett.	1226,875	1280,5	53,625	49,075	51,22	
17gg	Ott.	893,384	931,43	38,046	52,552	54,79	
20gg	Nov.	1051,04	1095,8	44,76	52,552	54,79	
22gg	Dic.	1156,144	1205,38	49,236		54,79	
	13^			0			
	14^			0			
Totale							287,998

TOTALE AVERE
 UNA TANTUM
 TOTALE

546,98
~~200,58~~ 103,29
 753,56
 650,27

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Lav. Fest.	Straord diurno	Ind. Varie
		54,652	55,83				
	Genn						
	Febb						
22gg	Marz	1202,344	1228,26	25,916			
18gg	Apr	983,736	1004,94	21,204			
20gg	Mag	1093,04	1116,6	23,56			
24gg	Giugno	1311,648	1339,92	28,272			
24gg	Lugl	1311,648	1339,92	28,272			
20gg	Agos	1093,04	1116,6	23,56			
24gg	Sett.	1311,648	1339,92	28,272			
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84			
	Nov.	1081,99	1104,83	22,84			
	Dic.	1081,99	1104,83	22,84			
	13^	270,4975	276,2075	5,71			
	14^	270,4975	276,2075	5,71			
Totale							258,996

Sodano Rosario IV LIVELLO
senza busta paga

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
1gg fest	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Agos	1124,656	1147,49	22,834	
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
2gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	1,756461538
	13^	1124,652	1147,49	22,838	
	14^	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					325,6007692

325,6008

Riepilogo dal 2002 al 2003

650,27

Totale

975,8708

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 6-12-05

Il Funzionario di Cancelleria

z.to

Si assegna al Coll. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 13-12-05

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

z.to

Il Giudice del Lavoro dott. Piero Francesco De Pietro

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 14-1-06. Manda al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

~~Benevento~~, n. 22-12-05

IL GIUDICE DEL LAVORO

z.to

E' copia conforme all'originale

Benevento, li

13-01-06

Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di SODAVO ROSARIO ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani

di

A MANI DI *[Signature]*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (03)

[Signature]
26 GEN. 2006

PROVINCIA DI BENEVENTO

26 GEN 2006

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Rif. 6088/05

STUDIO LEGALE VENDITTI

Legale Agricoltura

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
32100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

FRANCIONE LUIGI nato il 21/5/1944 C.F. FRN LGU 44E21

A783W, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a margine del presente atto



CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO – in persona del legale rapp.te p.t. –
per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente

§ § §

oggetto: Differenze salariali – mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72” e DPR n° 616/77), l’Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell’Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Sigg. Avv. Oreste De Angelis
Avv. Roberta Federici

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rato il Vostro operato. A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.

Benevento, li

20-6-2006
Francione
Luigi
Dobson
Gustaf

Settore Avvocatura

Prot. n. 1250

Del 21 FEB 2006

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002477 Data 30/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. FRANCIONE LI
Dest. Avvocatura Settore: [...]

COPIA
31/10/1990
31/10/1990

AVV. O
AVV. R
Via Calan
82100-BE

regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della
razione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli
ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La
"OVINCIA"), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più
tamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a
ne oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto
o; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele
enziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di
goria e dei CIRL.

successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva "Gli interventi previsti
presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già
vità presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo
tà Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale
di categoria.

Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le
izzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi
i termini previsti dai Contratti Nazionali"

questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della
ne dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel
o e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione
lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di
tazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto
c.

ì, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta
cia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di
sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

confor
indeter
avveniv
idraulico
dell'Ent
la Region
c) Ebben
dipender
a far te
risultano
negoziale
idraulico
patti ag
convenzic
favore dei

Tanto pre

1. Con

31.1

19 p

(vecc

2. Con

1997

06.04

decor

131331313
inserito in prod

3
ita in produzione di parte ricorrente

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai **C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali"**, i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § §


Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del **salario Integrativo Regionale** pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 – 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il **Salario Integrativo Regionale** risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigore del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .



131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

131:
6 ins
7 ins

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “.*
9. L'attuale ricorrente FRANZIONE LUIGI, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO SPECIALIZZATO OTI - livello IV° CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente FRANCIONE LUIGI – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. FRANCIONE LUIGI chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.



DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313
⁸ inserito in produzione parte ricorrente

1
1
1
1
c
c
r
N
P
el

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il **recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001**"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che "la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale" e che tra le materie rinviate alla competenza del Ciril vi è il "salario integrativo regionale".

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, **peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.**

In tal senso si legga la sentenza della **Cassazione n. 1771 del 1990:**

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.



AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR


Tutto ciò premesso, il ricorrente ~~FESTA AMILIO~~ ^{P. Q. M. F. P. M. I. O. N. G. L. U. C. I.} a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.198,81 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.405,39 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce:

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici





2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
					40,91 - 41,72
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	997,025	1019,480769	22,4558	2,06
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	1,03
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	13^	953,662	994,5191667	40,8572	
	14^	432,03	443,2125	11,1825	
Totale					416,6178974

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
3gg fest	Genn	957,145	977,349615	20,2046154	2,625
	Febb	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag	1081,99	1104,83	22,84	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,875
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					324,992692

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
52,49	Genn				
52,21	Febb				
	Marz				
14gg.	Apr	730,94	734,86	3,92	
25gg.	Mag	1305,25	1312,25	7	
23gg	Giugno	1200,83	1207,27	6,44	
20gg	Lugl	1044,2	1049,8	5,6	
22gg	Agos	1148,62	1154,78	6,16	
25gg.	Sett.	1398,75	1404	5,25	
20gg	Ott.	1119	1123,2	4,2	
12gg	Nov.	671,4	673,92	2,52	
	Dic.			0	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					41,09

CIRL anno 1999 e 2000

93,6

TOTALE AVERE
UNA TANTUM
TOTALE

873,21
206,58
1079,79



FRANCIONE LUIGI 21/05/44 IV LIVELLO

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
1gg fest	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Agos	1124,656	1147,49	22,834	
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	
2gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	1,756461538
	13 [^]	1124,652	1147,49	22,838	
	14 [^]	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					325,6007692

	325,6
Riepilogo dal 1999 al 2003	1079,79
Totale	1405,39



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 6-12.05

Il Funzionario di Cancelleria

7.10

È consegnata al Coll. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 13-12.05
Il PRESIDENTE DI SEZIONE 7.10

Il Cancelliere del Lavoro dott. Piero Francesco De Pietro

ha ricevuto che precede, il giorno della discussione l'udienza

14.4.06 di modo da permettere di notificare
ricorso citando alla controparte nei termini di legge.

22.12.05 IL GIUDICE DEL LAVORO

7.10

È copia conforme all'originale

Benevento, il 13.01.06

Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2006, il giorno del mese di io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico

Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di FRANCIONE LUIGI ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei

Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani

di

A MANI DI *Stefano Rosano*
IMPIEGATO, IV/ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

[Signature]
26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale giudiziario (03)

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai **C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali"**, i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§§§§§

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del **salario Integrativo Regionale** pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'**01.01.1993²**;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 – 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il **Salario Integrativo Regionale** risultò ulteriormente – con decorrenza dall'**01.01.2000** - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente



10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente SPAGNUOLO RAIMONDO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. SPAGNUOLO RAIMONDO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002



AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “*
9. L'attuale ricorrente SPAGNUOLO RAIMONDO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO FORESTALE - livello OTI CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

– 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che “verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell’art. 30 legge 11/1996, il **recepimento e presa d’atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l’applicazione del CIR) 98-2001**”

Si sottolinea all’attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall’art. 2 ove è detto che “la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale” e che tra le materie rinviate alla competenza del Ciril vi è il “salario integrativo regionale”.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell’arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, **peraltro per sua stessa ammissione**, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.



In tal senso si legga la sentenza della **Cassazione n. 1771 del 1990**:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

In vi

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M.

S. P. A. G. N. O. L. O. R. A. I. M. O. N. O.
~~FRANCIONE LUIGI~~

Tutto ciò premesso, il ricorrente ~~FRANCIONE LUIGI~~ a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.465,60 la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.465,60, (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.


In via istruttoria si produce:

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRLI 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04
7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05


7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis



Avv. Roberta Federici



Lavoratori OTI

Adeguamenti contrattuali

Spagnuolo Raimondo

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Diff. Festivi
2gg. Fest	Genn	1022,13	1039,48	17,35	1,338
	Febb	1022,13	1039,48	17,35	
	Marz	1022,13	1039,48	17,35	
2gg fest.	Apr	1035,22	1039,48	4,26	0,328
1gg fest	Mag	1035,22	1039,48	4,26	0,164
	Giugno	1035,22	1039,48	4,26	
2gg fest.	Lugl	1035,22	1039,48	4,26	0,328
	Agos	1035,22	1039,48	4,26	
	Sett.	1035,22	1039,48	4,26	
1gg fest	Ott.	1035,22	1039,48	4,26	0,164
	Nov.	1035,22	1039,48	4,26	
2gg. Fest	Dic.	1035,22	1039,48	4,26	0,328
	13^	1035,22	1039,48	4,26	
	14^	1035,22	1039,48	4,26	
	Totale				

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Festivi
2gg fest	Genn	1097,226	1121,57	24,344	1,87
	Febb	1097,226	1121,57	24,344	
	Marz	1097,226	1121,57	24,344	
2gg fest	Apr	1102,738	1127,08	24,342	1,87
1gg fest	Mag	1102,738	1127,08	24,342	0,93
	Giugno	1102,738	1127,08	24,342	
2gg fest	Lugl	1102,738	1130,75	28,012	1,87
	Agos	1106,43	1153,29	46,86	
	Sett.	1106,43	1153,29	46,86	
1gg fest	Ott.	1106,43	1153,29	46,86	0,93
	Nov.	1106,43	1153,29	46,86	
2gg fest	Dic.	1106,43	1153,29	46,86	1,87
	13^	1106,43	1153,29	46,86	
	14^	1102,704	1127,08	24,376	
	Totale				

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Festivi
2gg fest	Genn	1149,538	1174,44	24,902	1,91
	Febb	1149,538	1174,44	24,902	
	Marz	1149,538	1174,44	24,902	
2gg fest	Apr	1149,538	1174,44	24,902	1,91
	Mag	1149,538	1174,44	24,902	
	Giugno	1149,538	1174,44	24,902	
2gg fest	Lugl	1149,538	1174,44	24,902	1,91
	Agos	1149,538	1174,44	24,902	
	Sett.	1149,538	1174,44	24,902	
1gg fest	Ott.	1149,538	1174,44	24,902	0,955
	Nov.	1149,538	1174,44	24,902	
3gg fest	Dic.	1149,538	1174,44	24,902	2,865
	13^	1149,538	1174,44	24,902	
	14^	1149,538	1174,44	24,902	
Totale					358,178

CIRL anno 1999 e 2000

186

TOTALE AVERE

1134,68

UNA TANTUM

corrisposta nel mese di settembre 2004

TOTALE

1134,68



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 6-12.05

Il Funzionario di Cancelleria

z.lo

Si assegna al dott. Piero Francesco De Pietro
Coll. _____

Benevento, 13-12.05

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

z.lo

Il Giudice del Lavoro dott. Piero Francesco De Pietro

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza

del 14.4.06. Manda al ricorrente di notificare

ricorso e sentenza in contemporanea nei termini di legge.

Benevento, D 22-12.05 IL GIUDICE DEL LAVORO

z.lo

E' copia conforme all'originale

Benevento, D _____

13.12.05
Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2006, il giorno del mese di io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in giudizio di SPAGNUOLO RAIMONDO ho notificato l'avanti esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

- 1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.
- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di

A MANI DI Spazio
IMPIEGATO, DI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficio Giudiziario (53)

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2006
Le Pale
Agricoltura

Rg 6085/05

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per


SANTAGATA CIRO nato il 16/4/1959 C.F. SNT CRI 59D16 Z110Z,

elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI

sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli

Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù di

procura alle liti a margine del presente atto



ricorrente

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO – in persona del legale rapp.te p.t. –

per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente

§ § §

oggetto: Differenze salariali – mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72” e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Avv. O. De An
Avv. R. Federici

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e poteri, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rato il Vostro operato. A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.

Benevento, li

20.6.2005

Conte...
è autorizzato
Geoff

Settore Avvocatura

Prot. n. 1253

Del 21 FEB 2006

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002474 Data 30/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. SANTAGATA
CIRO
Dest. Avvocatura Settore; [...]

IMPROVVISAMENTE
COPIA
31/10/77

AVV. G
AVV. J
Via Cal
82100-B

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) **con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.**


b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva "*Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*"

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di forestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta **Provincia di Benevento**, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

confr
indete
avven
idraul
dell'E
la Reg
e) l'abb
dipenc
- a far
risultar
negozi
idraulic
patti
conver
favore



Tanto p

- 1. C
- 3
- 1
- (
- 2. C
- 1'
- 0
- d

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai **C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali"**, i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

F A T T O

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 – 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 -2005" ⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei CIRL 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal CIRL 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data **25.10.2004**– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Ciril 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire **35.000 (20.000 + 15.000)**; bensì, a lire **5.000 (20.000- 15.000)**.
8. Fu così che la investita Regione –con nota del **21.03.2005** –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Ciril 1993 ...Ciril 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “.*
9. L'attuale ricorrente SANTAGATA CIRO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO SPECIALIZZATO - livello V° CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente


⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente SANTAGATA CIRO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. SANTAGATA CIRO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313
⁸ inserito in produzione parte ricorrente



AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che “verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell’art. 30 legge 11/1996, il **recepimento e presa d’atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l’applicazione del CIR) 98-2001**”

Si sottolinea all’attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall’art. 2 ove è detto che “la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale” e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il “salario integrativo regionale”.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell’arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, **peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.**

In tal senso si legga la sentenza della **Cassazione n. 1771 del 1990:**

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.



f

f

1

2.

3.

In via :

1.

2. (

3. (

4. (

5. (

6. (

7. P

8. P

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

È ANTAGATA CIR

Tutto ciò premesso, il ricorrente ~~FRANCIONE LUIGI~~ a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.465,60 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.465,60 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04
7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Cresta De Angelis

Avv. Roberta Federici



Lavoratori OTI

Adeguamenti contrattuali Santagata Ciro

2001 Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Diff. Festivi	
2gg. Fest	Genn	1022,13	1039,48	17,35	1,336
	Febb	1022,13	1039,48	17,35	
	Marz	1022,13	1039,48	17,35	
2gg fest.	Apr	1035,22	1039,48	4,26	0,328
	1gg fest	Mag	1035,22	1039,48	
1gg fest	Giugno	1035,22	1039,48	4,26	0,164
	Lugl	1035,22	1039,48	4,26	
	2gg fest.	Agos	1035,22	1039,48	
2gg fest.	Sett.	1035,22	1039,48	4,26	0,328
	Ott.	1035,22	1039,48	4,26	
	1gg fest	Nov.	1035,22	1039,48	
2gg. Fest	Dic.	1035,22	1039,48	4,26	0,328
	13^	1035,22	1039,48	4,26	
	14^	1035,22	1039,48	4,26	
Totale				101,558	

2002 Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Festivi		
2gg fest	Genn	1097,226	1121,57	24,344	1,87	
	Febb	1097,226	1121,57	24,344		
	Marz	1097,226	1121,57	24,344		
2gg fest	Apr	1102,738	1127,08	24,342	1,87	
	1gg fest	Mag	1102,738	1127,08		24,342
1gg fest	Giugno	1102,738	1127,08	24,342	0,93	
	Lugl	1102,738	1130,75	28,012		
	2gg fest	Agos	1106,43	1153,29		46,86
2gg fest	Sett.	1106,43	1153,29	46,86	1,87	
	Ott.	1106,43	1153,29	46,86		
	1gg fest	Nov.	1106,43	1153,29		46,86
1gg fest	Dic.	1106,43	1153,29	46,86	0,93	
	2gg fest	13^	1106,43	1153,29		46,86
	14^	1102,704	1127,08	24,376		
Totale				488,946		

2003 Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Festivi	
2gg fest	Genn	1149,538	1174,44	24,902	1,91
	Febb	1149,538	1174,44	24,902	
	Marz	1149,538	1174,44	24,902	
2gg fest	Apr	1149,538	1174,44	24,902	1,91
	Mag	1149,538	1174,44	24,902	
	Giugno	1149,538	1174,44	24,902	
2gg fest	Lugl	1149,538	1174,44	24,902	1,91
	Agos	1149,538	1174,44	24,902	
	Sett.	1149,538	1174,44	24,902	
1gg fest	Ott.	1149,538	1174,44	24,902	0,955
	Nov.	1149,538	1174,44	24,902	
	3gg fest	Dic.	1149,538	1174,44	
3gg fest	13^	1149,538	1174,44	24,902	2,865
	14^	1149,538	1174,44	24,902	
	Totale				

CIRL anno 1999 e 2000

186

TOTALE AVERE

1134,68

UNA TANTUM

corrisposta nel mese di settembre 2004

TOTALE

1134,68





Santagata Ciro impiegato 3 livello

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
	Genn	1070,277	1091,66	21,383	
	Febb	1070,277	1091,66	21,383	
	Marz	1070,277	1091,66	21,383	
	Apr	1070,277	1091,66	21,383	
	Mag	1070,25	1133,83	20,786	
	Giugno	1111,709	1133,83	22,121	
	Lugl	1111,709	1133,83	22,121	
	Agos	1111,709	1133,83	22,121	
	Sett.	1111,709	1133,83	22,121	
	Ott.	1111,709	1133,83	22,121	
	Nov.	1111,709	1133,83	22,121	
	Dic.	1111,709	1133,83	22,121	
	13^	1111,704	1133,83	22,126	
	14^	589,176	636,8016667	47,62566667	
			Totale		330,9166667
					330,9167
			riepilogo dal 1999 al 2003		1134,68
			Totale		1465,597

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 6-12-05

Il Funzionario di Cancelleria

z.lo

Si assegna al Coll. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, _____

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Giudice del Lavoro dott. Piero Francesco De Pietro

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza del 14.4.06. Manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, il 22.12.05 IL GIUDICE DEL LAVORO

z.lo

E' copia conforme all'originale

Benevento, il 13.01.06

Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico

Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di SANTAGATA CIRO ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei

Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani

di

A MANI DI Spino Rosario
IMPIEGATO, RV ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (03)

Rf 6083/05

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2006
Legale
Agricoltura

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73
TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Sigg. Avv. D. De Angelis
Avv. G. Fedorica

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

RINALDI ALESSANDRO nato il 1/3/1970 C.F. RNL LSN 70001
A783L, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE
VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e
difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI
in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Vi delego a rappresen-
tarmi e difendermi nel
presente giudizio, in
ogni suo stato e grado
anche in quello di ese-
cuzione conferendoVi
ogni più ampia facoltà
e potere, compresa quel-
la di costituire e transi-
gere, ritenendo fin da
ora per fatto e rato il
Vostro operato.
A tali effetti eleggo do-
micilio presso il Vostro
Studio.



ricorrente

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t. -
per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

Benevento, li

resistente

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl
del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale
applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo
intervenuiti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

20.6.2005
Raffaella
è autografo
Oreste

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n°
11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente,
(CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il
sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della
manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge
n° 205/1962.

Settore Avvocatura
Prot. n. 1254
Del 31 FEB 2006

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002473 Data 30/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. RINALDI
ALESSANDRO
Dest. Avvocatura Settore; [...]

131321313
3 JAN 1996
COPIA
COMITATO
CIRCA

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei **CCNL di categoria e dei CIRL**.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva "*Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*"

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei



AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

F A T T O

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 – 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

131331313

² inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei CIRL 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal CIRL 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente



AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell’interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l’operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l’aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l’adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all’attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “*
9. L’attuale ricorrente RINALDI ALESSANDRO, già dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/04/2002, è addetto da anni – come operaio OPERAIO FORESTALE - livello OTI CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt’oggi .

131351313


⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente RINALDI ALESSANDRO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. RINALDI ALESSANDRO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002



AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra, 7 - Tel. 0824317122 - Fax: 0824351635

82100-BENEVENTO - E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il **recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001**"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che "la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale" e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il "salario integrativo regionale".

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M.
Rimprovi ALESSANDRO

Tutto ciò premesso, il ricorrente ~~FESUA ANILETO~~ a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 954,35 oltre all'Una Tantum pari a € 103.29 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.057,64 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



Lavoratore OTD fino al 31/12/2001

OTD

Adegamenti contrattuali

Rinaldi Alessandro - Operaio qualificato

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Lav. Fest	Straord diurno	Ind. Festività
					Aumenti contrattuali		
	Genn				48,906	49,72	
	Febb			0	48,906	49,72	
	Marz			0	48,906	49,72	
4gg	Apr	195,624	198,88	3,256	48,906	50,05	
25gg	Mag	1222,65	1251,25	28,6	48,906	50,05	
25gg	Giugno	1222,65	1251,25	28,6	48,906	50,05	
27gg	Lugl	1320,462	1354,86	34,398	48,906	50,18	
27gg	Agos	1325,025	1382,94	57,915	49,075	51,22	
25gg	Sett.	1226,875	1280,5	53,625	49,075	51,22	
25gg	Ott.	1313,8	1369,75	53,625	52,552	54,79	
21gg.	Nov.	1103,592	1150,59	46,998	52,552	54,79	
	Dic.			0		54,79	
	13^			0			
	14^			0			
Totale							307,017

TOTALE AVERE

600,175

UNA TANTUM

103,29

TOTALE

703,465

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Lav. Fest.	Straord diurno	Ind. Varie
		54,652	55,83				
	Genn						
	Febb						
23gg	Marz	1256,996	1284,09	27,094			
24gg	Apr	1311,648	1339,92	28,272			
26gg	Mag	1420,952	1451,58	30,628			
28gg	Giugno	1530,256	1563,24	32,984			
27gg	Lugl	1475,604	1507,41	31,806			
27gg	Agos	1475,604	1507,41	31,806			
26gg	Sett.	1420,952	1451,58	30,628			
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84			
	Nov.	1081,99	1104,83	22,84			
	Dic.	1081,99	1104,83	22,84			
	13^	270,4975	276,2075	5,71			
	14^	270,4975	276,2075	5,71			
Totale							293,158



Rinaldi Alessandro

Operaio V livello

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1149,538	1174,44	24,902	1,915538462
	Febb	1149,538	1174,44	24,902	
	Marz	1149,538	1174,44	24,902	
1gg fest	Apr	1149,538	1174,44	24,902	0,957769231
1gg fest	Mag	1178,398	1219,76	20,786	1,590846154
1gg fest	Giugno	1185,324	1219,76	34,436	1,324461538
	Lugl	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Agos	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
	Sett.	1195,324	1219,76	24,436	
	Ott.	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Nov.	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
2gg fest	Dic.	1195,324	1219,76	24,436	1,879692308
	13 [^]	1195,32	1219,76	24,44	
	14 [^]	1178,352	1197,1	18,748	
Totale					354,182

354,182

Riepilogo dal 2002 al 2003

703,465

Totale

1057,647

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 5-12.05

Il Funzionario di cancelleria z.lo

Si presenta al Coll. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 13-12.05
IL PRESIDENTE DI SEZIONE z.lo

Il Giudice del Lavoro dott. Piero Francesco De Pietro

hauto il decreto che precede, fissa per la discussione l'indizio

di 14.6.06. Manda al risorcente di notificare

ricorso, e di provvedere nei termini di legge.

Benevento, li 22.12.05
IL GIUDICE DEL LAVORO

z.lo

Si copia conforme all'originale

Benevento, li 13.01.06

Il Collaboratore di Cancelleria



[Handwritten signature]



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini
Servizio Affari Generali

515
4-4-06

Prot. n. 0753

Benevento, li.....

6 APR. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

M. INUSO

AL PRESIDENTE DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDE

Oggetto: Delibera G.P. n. 176 del 31.3.2006 ad oggetto: "TRIBUNALE DI BENEVENTO – SEZ. LAV. ILVENNI LUIGI E ALTRI C/PROVINCIA DI BENEVENTO – RATIFICA ATTI E AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO".-".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
(Dr. ssa Patrizia TARANTO)